

## Circolare Agenzia Entrate n. 10/E del 16 aprile 2020

di [Redazione](#)

**Publicato il 16 Aprile 2020**

L'Agenzia delle Entrate pubblica la presente circolare n. 10/E del 16 aprile 2020 sul tanto atteso tema del "Rinvio delle udienze e sospensione dei termini processuali a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 - Articolo 83 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 e articolo 36 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 – Primi chiarimenti".

L'Agenzia delle Entrate pubblica la presente circolare n. 10/E del 16 aprile 2020 sul tema "Rinvio delle udienze e sospensione dei termini processuali a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 - Articolo 83 del [decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18](#) e articolo 36 del [decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23](#) – Primi chiarimenti".



### Riportiamo testualmente:

#### PREMESSA

Al fine di fronteggiare la situazione di emergenza determinata dall'epidemia da COVID-19, sono stati emanati provvedimenti legislativi, che hanno previsto, tra l'altro, una specifica disciplina in materia di giustizia civile, penale, amministrativa, tributaria e militare.

In particolare, l'articolo 83 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, rubricato «*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*» (di seguito: articolo 83), contiene alcune disposizioni volte al differimento delle udienze e alla sospensione dei termini processuali.

Come rilevato nella Relazione illustrativa all'articolo 83, già con il precedente decreto-legge 8 marzo 2020, n. 11, recante «*Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da*

*COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria» è stato previsto «un differimento urgente delle udienze e una sospensione dei termini nei procedimenti civili, penali, tributari e militari» dal 9 al 22 marzo 2020.*

Tuttavia, in considerazione del *«rapidissimo mutamento del quadro epidemiologico in atto»*, con l'articolo 83 si è ritenuto *«di dover prorogare il predetto termine del 22 marzo al 15 aprile 2020»*, inserendo *«in un unico articolo il contenuto degli articoli 1 e 2 [del decreto-legge n. 11 del 2020] con taluni adeguamenti nella formulazione al fine di chiarirne l'effettiva portata applicativa e le integrazioni necessarie per il completamento della disciplina emergenziale»*.

In coerenza con le disposizioni del decreto-legge n. 18 del 2020 e con le finalità espresse nella Relazione illustrativa, al comma 22 dell'articolo 83 è stabilita l'abrogazione dei citati articoli 1 e 2 del [decreto-legge n. 11 del 2020](#).

Successivamente, con l'articolo 36 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 (di seguito: articolo 36), recante *«Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali»*, il termine del 15 aprile 2020 è stato prorogato all'11 maggio 2020.

Tanto premesso, con la presente circolare si forniscono chiarimenti in ordine al contenuto dell'articolo 83 e dell'articolo 36.

## **1. RINVIO DELLE UDIENZE**

L'articolo 83, comma 1, dispone che *«Dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari sono rinviate d'ufficio a data successiva al 15 aprile 2020»*.

Ai sensi del comma 21 dell'articolo 83, *«Le disposizioni del presente articolo, in quanto compatibili, si applicano altresì ai procedimenti relativi alle commissioni tributarie e alla magistratura militare»* (grassetto aggiunto, n.d.r.).

Inoltre, l'articolo 36, comma 1, statuisce che:

*«Il termine del 15 aprile 2020 previsto dall'articolo 83, commi 1 e 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 è prorogato all'11 maggio 2020.*

*Conseguentemente il termine iniziale del periodo previsto dal comma 6 del predetto articolo è fissato al 12 maggio 2020.*

*Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, ai procedimenti di cui ai commi 20 2e 21 dell'articolo 83 del decreto-legge n. 18 del 2020».*

*Per proseguire nella lettura del Pdf puoi cliccare sul tasto qui sotto*

Redazione

Venerdì 163 aprile 2020